



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
\* \* \*  
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
– SEZIONE II CIVILE–

in composizione monocratica, in persona del giudice designato dott. Francesco Oddi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, promossa con ricorso depositato il 16.12.2020, iscritta al n. 2425 del ruolo generale dell'anno 2021, decisa il 22.9.2021 e vertente

TRA

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e \_\_\_\_\_, entrambe elettivamente domiciliate in Roma al Largo Giuseppe Toniolo n. 6 presso lo studio dell'avv. prof. Umberto Morera, che le rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso

– ricorrenti –

E

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Roma alla Via XX settembre n. 97 presso la propria sede, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari delegati avv. Fabio Carnevali, Sara Mocavini e Francesca Gerardi

– resistente –

oggetto: opposizione a sanzione amministrativa in materia di antiriciclaggio.

CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 22.9.2021.

RITENUTO IN FATTO

- che la sig.ra \_\_\_\_\_ la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (di seguito: banca) hanno impugnato il decreto n. 402373/A emesso il 19.11.2020, con cui il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito: il Ministero) ha lo-



ro irrogato – nelle rispettive qualità di trasgressore e di obbligato in solido – la sanzione amministrativa pecuniaria di € 21.150,00 per violazione dell'art. 41 d. lgs. n. 231/2007 (nel testo vigente all'epoca dei fatti) per non aver segnalato operazioni finanziarie sospette poste in essere da una cliente della banca nel periodo 3.2.2014 – 26.11.2014, per un importo complessivo di € 211.505,00;

- che gli opposenti hanno formulato le seguenti contestazioni: (i) carenza di interesse del Ministero all'irrogazione della sanzione, poiché la segnalazione venne presentata il 15.6.2018, ben prima della conclusione della verifica ispettiva condotta dalla Unità di Informazione Finanziaria per la Banca d'Italia (di seguito: UIF) e, ancor prima, della contestazione dell'illecito; (ii) tardività della contestazione rispetto al termine di cui all'art. 14 l. n. 689/1981; (iii) illegittimità del provvedimento sanzionatorio per erronea applicazione della normativa antiriciclaggio di cui al d. lgs. n. 231/2007; (iv) errata quantificazione della sanzione irrogata, anche in considerazione del mutamento del quadro normativo che consente l'applicazione di sanzioni meno gravi;

- che gli opposenti chiedono pertanto l'annullamento del decreto impugnato o, in subordine, la rideterminazione della sanzione in misura più mite in applicazione del principio del *favor rei*;

- che il Ministero, eccepita la tardività dell'opposizione, ne contesta specificamente le argomentazioni avversarie e ne chiede il rigetto;

- che la causa, istruita con le produzioni documentali delle parti, all'odierna è stata discussa e decisa come da dispositivo;

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

- che l'eccezione di tardività dell'opposizione sollevata dal Ministero – secondo il quale non sarebbe stato rispettato il termine di cui all'art. 22 l. n. 689/1981 (trenta giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio) – non è fondata e va respinta: dal fascicolo telematico si ricava, infatti, che il ricorso in opposizione fu tempestivamente depositato in data 16.12.2020 a fronte della notifica del decreto sanzionatorio, avvenuta il 19.11.2020;



- che il primo motivo dell'opposizione non è meritevole di accoglimento, in quanto la tardiva segnalazione di un'operazione sospetta equivale ad un'omessa segnalazione dal momento che vanifica la funzione preventiva della normativa antiriciclaggio: nel caso di specie le operazioni furono poste in essere nel 2014, la segnalazione intervenne nel 2018; l'interesse all'irrogazione della sanzione, perciò, è senz'altro sussistente;
- che è invece fondato e va accolto il secondo motivo, con il quale si censura la tardività della contestazione dell'illecito;
- che, infatti, il termine previsto dall'art. 14 l. n. 689/1981 per la notifica dell'atto di contestazione al soggetto interessato (novanta giorni dall'accertamento in caso di residenti in Italia) non è stato rispettato nel caso in esame;
- che infatti – illustrando l'articolazione del procedimento ispettivo condotto dalla UIF – il Ministero afferma che *"...la UIF, per non far gravare sui singoli soggetti le tempistiche interne di tale iter, ha ritenuto ragionevole e coerente con i principi giurisdizionali in tema di decadenza sopra esposti individuare come data di conclusione degli accertamenti quella di acquisizione dell'ultima risposta fornita dal soggetto ispezionato, che può riguardare anche soltanto una o alcune delle posizioni esaminate. Infatti, solo con l'esame di detta risposta si può ritenere terminata la fase di acquisizione di dati e informazioni utili per poter formulare un giudizio complessivo sul livello di compliance del soggetto ispezionato"* (pp. 11-12 della comparsa di risposta);
- che, con riguardo al caso di specie, il Ministero afferma *"l'accertamento definitivo si è concluso, perciò, il giorno 29 agosto 2018, a seguito dell'esame dell'ultima nota inviata dalla Banca [Monte dei Paschi di Siena s.p.a.] e in tale data bisogna individuare il dies a quo da cui far decorrere il termine di cui all'art. 14 cit."* (p. 12 della comparsa di risposta);
- che la documentazione prodotta dallo stesso Ministero mette in evidenza un dato fattuale diverso da quanto asserito: la UIF, con nota del 27.9.2018 firmata dal suo Direttore e indirizzata alla banca ispezionata, testualmente affermò *"si comunica che gli accertamenti ispettivi iniziati il 9 maggio 2018 sono da considerarsi*



conclusi il 28 agosto 2018, con la ricezione delle ulteriori informazioni trasmesse via e-mail da codesta banca" (doc. 2, all. C, di parte opposta);

- che lo stesso organismo deputato all'accertamento dell'illecito, per mano del suo massimo rappresentante, ha dunque reso noto al soggetto ispezionato la data di conclusione degli accertamenti (e il *dies a quo* per l'eventuale contestazione): l'argomentazione del Ministero ("occorre in primo luogo precisare che l'accertamento si è concluso in data 29 agosto 2018 e non il giorno 28 agosto 2018, in quanto è evidente che la nota non poteva essere esaminata lo stesso in giorno in cui veniva ricevuta, ma era necessario almeno un giorno perché fosse vagliata dai soggetti competenti": p. 13 della comparsa di risposta) finisce per essere un inutile tentativo di recuperare l'inefficace svolgimento dell'azione amministrativa, manifestatasi nell'aver lasciato decorrere il termine per la notifica del verbale di contestazione;

- che, infatti, dal 28.8.2018 al 27.11.2018 (data di avvio del verbale alla notifica a mezzo del servizio postale) trascorrono 91 giorni e, dunque, il termine prescritto dall'art. 14 a pena di estinzione della "obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione" (ultimo comma) non è stato rispettato;

- che ciò comporta l'accoglimento del ricorso, senza necessità di esaminarne gli ulteriori motivi che restano assorbiti, e annullare il decreto sanzionatorio emesso dal Ministero;

- che le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo quanto dispone il D.M. n. 55/2014;

P. Q. M.

il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:

- in accoglimento dell'opposizione proposta da Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e [redacted] annulla il decreto n. 402373/A emesso nei loro confronti in data 19.11.2020 dal Ministero dell'economia e delle finanze;



- condanna il Ministero a rifondere alle opposenti le spese processuali, liquidate in € 355,50 per esborsi ed € 3.235,00 per compensi professionali (di cui € 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttivo ed € 1.620,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2021.

Il Giudice  
FRANCESCO ODDI

